PUBBLICAZIONE Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., IL SEGRETARIO Notificata al Collegio Sindacale il ______ con nota prot. ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE ■ Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____ IL SEGRETARIO REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

	Revoca/annullamento	in	autotutela	con	provvedimento	n.		de
=	Modifica con provvedi	ment	to n.	del _		_		
Ragusa,								
					IL SEGR	ETA	RIO	

REGIONE SICILIA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. + 64 del	1 4 NOV. 2023
-------------	---------------

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali art.67 CCNL area della Sanità per il procedimento penale n. 5180/2014 R.G.N.R. - Tribunale di Ragusa nei confronti della Dott.ssa I.M.

L'Estensore Cannata Valeria IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA						
Dirigente Amministrativo U.O.S. sanzioni amministrative recupero crediti Avv. Salvatore Iurato	U.O.C. Affari Generali Avv. Giovanni Folomeo						
Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il							
Autorizzazione di Budget Autorizzazione con Fondi Vincolati Autorizzazione sul Piano degli Investimenti Autorizzazione su Fondi rischi/oneri Altro Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale	n. sub anno n. sub anno n. sub anno n. sub anno n. sub anno						
Non comporta impegno di spesa							
VISTO CO	VISTO CONTABILE						
NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità							
Wfunzionario H	Il Direttore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale						
Il 14 NOV. 2023 , il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della							
delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario,							

Dott. Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza della Dott.ssa I.M. matr.70648, con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale n° 5180/2014 R.G.N.R. - Tribunale di Ragusa, avviato nei confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n°5180/2014 RGNR Tribunale di Ragusa, viene definito con sentenza n. 87 del 23/01/2023 depositata il 17/04/2023;

Ritenuto che riguardo agli amministratori di Enti o Aziende Pubbliche che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

- 1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
- 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
- 3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
- 4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
- 5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
- 6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270

Dato atto che il rimborso può essere autorizzato per un solo legale e nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale

Vista la documentazione prodotta dalla Dott.ssa I.M. per le spese del legale, producendo la parcella n.115 del 03/11/2023 di € 5.583,99 dell'Avv. Fabio Borrometi & Associati compresa di IVA e CPA, che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa della Dott.ssa I.M. Matr. 70648, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all'istante;

Liquidare e pagare alla Dott.ssa I.M. matr. 70648 la somma di € 5.583,99;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa sul conto spese del personale